

# Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Progetto

## Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 64 della Costituzione federale;

visto il rapporto del 26 marzo 1999<sup>1</sup> della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 27 settembre 1999<sup>2</sup>,

*decreta:*

### I

La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento<sup>3</sup> è modificata come segue:

*Art. 219 cpv. 4, seconda classe*

*Seconda classe*

- a. I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, ...
- b. *(nuova)* I crediti di contributi conformemente alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.
- c. *(nuova)* I crediti di contributi e partecipazioni ai costi degli assicuratori malattie riconosciuti dalla Confederazione.
- d. *(nuova)* I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF 1999 8077

2 FF 1999 ...

3 RS 281.1